

Avv. Gennaro Messuti

Patrocinante in Cassazione

Via Lamarmora, 40

20122 MILANO

tel. 025469351 - fax 025463525

e-mail: gmessuti@inwind.it

pec: gennaro.messuti@milano.pecavvocati.it

Preg.mo Sig.

Presidente Regione Lombardia

Dr. Attilio Fontana

Pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Preg.mo Sig.

Assessore al Welfare Regione Lombardia

Dott.ssa Letizia Bricchetto Arnaboldi Moratti

Pec: welfare@pec.regione.lombardia.it

email: segreteria.moratti@regione.lombardia.it

Preg.mo Sig.

Dr. Walter Bergamaschi

Direttore Generale

ATS Città metropolitana Milano

Email: direzionegenerale@ats-milano.it

Pec: protocollogenerale@pec.ats-milano.it

Preg.mo Sig.

Dr. Galdino Cassavia

Direttore Dipartimento Cure Primarie

ATS Città metropolitana Milano

Email: gcassavia@ats-milano.it

Pec: dipartimentocureprimarie@pec.ats-milano.it

Gent.ma Sig.ra

Dott.ssa Cristina Acquati

Dir. Resp. UOC Gestione Assistenza Primaria

ATS Città metropolitana Milano

Email: cacquati@ats-milano.it

Pec: dipartimentocureprimarie@pec.ats-milano.it

Milano, 14 aprile 2021

**CONTINUITÀ ASSISTENZIALE: prestazioni per cittadini non residenti nell'ambito territoriale
afferre alla sede di servizio**

In nome e per conto dello SNAMI Lombardia si vuole portare all'attenzione delle SS.VV. la situazione che coinvolge i medici di continuità assistenziale, soprattutto a seguito dell'iniziativa di Regione Lombardia di recedere dagli accordi stipulati dal 2007 volti a riconoscere ai suddetti medici una maggiorazione del compenso orario pari a € 1,00/ora lordo per l'attività di Continuità Assistenziale.

Infatti, come noto, l'Accordo Integrativo Regionale per i rapporti con i Medici di Medicina Generale del 27/04/2007 - approvato con DGR n. VIII/004723 del 16/05/2007 - aveva introdotto, al punto 8.2., per tutti i medici di continuità assistenziale, una maggiorazione fissa del compenso pari ad 1€/ora volta a remunerare l'assistenza ai cittadini residenti fuori dall'ambito territoriale afferente al la sede di servizio.

Raggiunta da una richiesta da parte della Procura della Corte dei Conti, Regione Lombardia si è immediatamente “fatta interprete” della mera prospettiva della Procura Contabile, abiurando gli accordi consapevolmente presi con le OO.SS. affermando altresì, senza timore, di avere di propria volontà sottoscritto accordi nulli, senza minimamente difendere il proprio operato.

Al di là di quelle che sono le motivazioni che possono aver indotto Regione Lombardia, si deve sottolineare che si tratta di semplici illazioni (qui contestate), e che nessun giudizio è stato dichiarato dall’Autorità Giudiziaria, opponibile quindi ai medici di c.a.

Pertanto, si invita Regione Lombardia al rispetto dell’ACN vigente e a non sobbarcare i medici di c.a. di compiti al di fuori della convenzione, come ad esempio visitare cittadini non residenti.

Alla luce dei recenti sviluppi, appare invero che Regione Lombardia voglia quale interprete della Procura Contabile recedere dai propri impegni assunti in passato, recuperare quanto – a suo dire – indebitamente corrisposto ai medici di c.a. per il servizio di assistenza ai pazienti non residenti, giovandosi dell’attività svolta in passato dai medici di c.a. che avevano confidato, secondo buona fede e correttezza, negli accordi con Regione Lombardia, e imporre oggi ai medici di c.a. attività non convenzionate, ben sapendo che la professionalità e correttezza dei Medici le avrebbero permesso di ottenere il risultato a costo “zero” anche di fronte alla Corte dei Conti.

In particolare, si richiamano Regione Lombardia e ATS Milano al rispetto dell’art.67 ACN, secondo cui “*Il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai **cittadini residenti** nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio*”.

Poiché le chiamate giungenti alla centrale operativa o all’AREU sono raccolte da operatori che, ai sensi del comma 7 lett.a) art.cit., devono acquisire “nome, cognome, età e **indirizzo** dell’assistito”, risulta evidente come le richieste di cittadini non residenti non possano e non debbano essere inviate al medico di continuità assistenziale. Tranne nell’ipotesi di cui al comma 14 art.cit., qui inapplicabile mancandone i presupposti di diritto e di fatto.

Orbene, a fronte del dichiarato rifiuto di rispettare i propri precedenti accordi, e quindi di non voler corrispondere (allo stato illegittimamente) il compenso orario pari a € 1,00/ora lordo, e stante la contraddittoria e anomala pretesa che non trova

Avv. Gennaro Messuti

Patrocinante in Cassazione

riscontro in alcuna norma di voler costringere i medici di c.a. a prestazioni non convenzionate quali quella di assistenza a *cittadini non residenti nell'ambito territoriale afferente alla sede di servizio*, si invitano Regione Lombardia e ATS Milano a riconsiderare le proprie scelte.

Pertanto, qualora Regione Lombardia e ATS Milano volessero continuare a pretendere a carico dei medici di c.a. la prestazione dell'attività di cui sopra non convenzionata, mediante la ostinata trasmissione delle richieste di intervento per non residenti ai medici in servizio, il Sindacato Snam Lombardia ritiene che tale prestazione debba essere remunerata (circostanza su cui si auspica che anche le SS.VV. siano d'accordo) e che ciò debba avvenire sulla base dell'applicazione analogica dell'art. 57 ACN dettato per l'assistenza primaria, ma che non può essere discriminatorio per il medico di continuità assistenziale, al pari della medesima attività.

Poiché però non è possibile per il medico di c.a. richiedere direttamente all'assistito il pagamento della prestazione, ma poiché tale prestazione risulta di fatto da una precisa richiesta da parte di ATS al di fuori dell'art.67, il corrispettivo deve essere erogato da ATS, soggetto richiedente l'intervento al medico.

Quindi, dal combinato disposto degli artt.57 e 67 ACN, le visite effettuate, sulla base di richieste della centrale operativa o AREU, dai medici di continuità assistenziale in favore dei cittadini che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrono all'opera del medico, sono compensate direttamente da Regione Lombardia-ATS con la seguente tariffa netta: visita domiciliare: €. 25,00".

Si tratta di un principio di diritto non solo costituzionale (art.36 Cost.), ma anche equo, dal momento che l'importo richiesto corrisponde esattamente a quanto parte pubblica e OO.SS. hanno concordato per i mmg per la medesima prestazione.

Si invitano pertanto Regione Lombardia e ATS Milano al rispetto degli accordi, nazionali e regionali, presi, avendo presente che per ogni richiesta di assistenza a cittadini non residenti dovrà essere corrisposto al medico l'emolumento netto di € 25,00.

Sicuro quindi del rispetto delle norme, si porgono cordiali saluti


(Avv. Gennaro Messuti)